

Cessione dei crediti art. 121 D.L. 34/2020 -  
Superbonus e altri crediti legati alle  
agevolazioni immobiliari - Profili IVA

Mercoledì 7 aprile 2021, ore 11.00 - 12.30

**Il webinar avrà inizio alle ore 11.00**



PwC TLS Avvocati e Commercialisti

# Agenda

- 11:00**      Introduzione
- 11:10**      Trattamento IVA acquisto/cessione dei crediti
- 11.40**      Acquisto di crediti - impatti sulla detrazione IVA
- 12.10**      Q&A



# Introduzione

**Luca Lavazza**

*Partner*

PwC TLS Avvocati e Commercialisti





Detrazione, sconto e  
cessione

# Superbonus al 110% in 5 rate annuali per chi effettua interventi su un immobile aumentando l'efficienza energetica e/o sismica

Spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 (con alcune deroghe)

## BENEFICIARI

- **Condomini**
- **Privati** (sia in condomini che in unifamiliari,)
- **Istituti Autonomi Case Popolari et similia** (fino al 31/12/2022)
- **Cooperative** di abitazione a proprietà indivisa
- **Alcuni enti del terzo settore**
- **Associazioni/società sportive** (per spogliatoi)

## CATEGORIE DI INTERVENTI COPERTI

- **Efficientamento energetico** (con miglioramento di 2 classi energetiche dell'edificio o raggiungimento della più alta)
- **Riduzione rischio sismico** e, se abbinati, sistemi di **monitoraggio** strutturale continuo
- Installazione **impianti fotovoltaici**
- Installazione di **colonnine** per la **ricarica di veicoli elettrici**
- Rimozione **barriere architettoniche**

## POSSIBILITA' DI UTILIZZO

- **Detrazione** pari al **110%** delle spese sostenute, suddivisa in **5 rate annuali** di pari importo
- Contributo sotto forma di **sconto in fattura** anticipato dal fornitore fino ad un importo pari al corrispettivo dovuto
- **Cessione a terzi** del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante
- Opzione per **cessione e sconto** estesa anche ad **altre categorie di bonus**

# Contesto normativo | Art. 119

**SUPERBONUS**  
**110%**

- **asseverazione** relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico che certifichi 1) il **rispetto dei requisiti tecnici** 2) **congruità** delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
- In caso di sconto in fattura o cessione del credito fiscale - **visto di conformità** rilasciato dai soggetti abilitati (ad. es. commercialisti, CAF) dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

# Contesto normativo | Art. 121

## Sconto in fattura

Oltre che per gli interventi al 110%, anche per le **spese per interventi** di

i) recupero del patrimonio edilizio, ii) efficienza energetica, iii) riduzione del rischio sismico, iv) rinnovo facciate; v) installazione di impianti fotovoltaici e vi) installazione di colonnine di ricarica,

## Cessione del credito

- **un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati** che matura un credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante;
- la **cessione di un credito d'imposta** corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti.


**Ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 121, l'opzione è esercitabile in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori o ad ultimazione dell'intervento. In caso di superbonus ciascun SAL deve riferirsi ad almeno il 30%.**

# Sconto in fattura

## Intervento No Superbonus (50%): Sconto in fattura



## Intervento Superbonus (110%): Sconto in fattura



**Contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativo agli interventi agevolati. L'impresa, a sua volta, può cedere il credito a terzi soggetti, ivi inclusi intermediari finanziari. E' ammesso lo sconto parziale.**

# 2

Mercato secondario dei  
crediti di imposta

# Processo Standard di cessione



## Cessione 1 (mercato primario)

Contribuente –  
Cessionario 1

- Il contribuente deve inviare all'AdE il modello di opzione per «trasformare» la detrazione in credito d'imposta da trasferire al soggetto Cessionario 1. La cessione deve interessare la totalità delle detrazioni del contribuente o la totalità delle detrazioni residue del contribuente (invece è possibile lo sconto parziale).
- Una volta inviata l'opzione, il Cessionario 1 dovrà accedere al proprio cassetto fiscale e accettare la cessione.



## Cessione 2 (mercato secondario)

Cessionario 1 –  
Cessionario 2

- La cessione avviene tramite il cassetto fiscale.
- Il cedente identifica il credito (o la porzione di credito) da cedere, l'anno di riferimento e il codice fiscale del cessionario.
- Il credito si trasferisce da cassetto fiscale a cassetto fiscale.
- La cessione è ammessa anche per una singola annualità o per una porzione di annualità.



# Responsabilità solidale per i crediti «Bonus casa»

**Il fornitore / cessionario:**

**rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito di imposta in misura irregolare o maggiore rispetto al credito;**

**In presenza di concorso nella violazione (in caso non riescano a provare la propria buona fede), rispondono solidalmente per (i) la detrazione illegittimamente operata; (ii) le relative sanzioni; (iii) gli interessi**

**In presenza di concorso nella violazione, potrebbero rispondere anche di fattispecie penalmente rilevanti (necessaria consapevolezza)**

# Trattamento IVA acquisto/cessione dei crediti

**Marco Pulcini**

*Head of Business Tax Advisory - Italian Tax Affairs*

Unicredit



# Trattamento IVA acquisto/cessione di crediti

## Quadro normativo di riferimento

### **Art. 2, terzo comma, d.P.R. 26.10.1972, n. 633**

*“Non sono considerate cessioni di beni: a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”.*

### **Art. 3, secondo comma, d.P.R. 26.10.1972, n. 633**

*“Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo ... 3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni.....”.*

### **Art. 10, primo comma, d.P.R. 26.10.1972, n. 633**

*“Sono esenti dall'imposta: 1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento.....la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti.....le operazioni, compresa la negoziazione, relative a.....crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti.....”.*

# Trattamento IVA acquisto/cessione di crediti

## Quadro normativo di riferimento (segue)

### **Art. 22, commi 1 e 3, d.P.R. 26.10.1972, n. 633**

*“L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: ... 6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10;..... Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla...”.*

### **Principio base**

Le operazioni di cessione di crediti effettuate a titolo oneroso ed aventi causa finanziaria, ossia rivolte a procurare liquidità finanziaria al cedente, da parte di un cessionario soggetto IVA, sono prestazioni di servizi rientranti in ambito applicativo IVA, ed in particolare esenti da IVA, a norma del combinato disposto degli articoli 3, secondo comma, n. 3) e 10, primo comma, n. 1), d.P.R. n. 633/1972.

Il corrispettivo è dato dallo «sconto», ossia dalla differenza tra il valore nominale del credito e il valore "scontato" che il cessionario versa al cedente per il trasferimento della posizione creditoria.

# Trattamento IVA acquisto/cessione di crediti

## Cessioni di crediti aventi causa finanziaria

R.M. n. 251267 del 1° dicembre 1977: le operazioni con le quali le banche anticipano ai clienti, previa deduzione dell'interesse, l'importo di un credito non ancora scaduto vantato nei confronti di una amministrazione statale, mediante la cessione salvo buon fine del credito stesso, rientrano tra le tipiche operazioni di sconto ex art. 1858 cod. civ. e sono esenti da IVA quali operazioni creditizie

R.M. n. 71/E del 24 maggio 2000 (cessione di crediti in sofferenza tra banche) *"l'art. 3, secondo comma, numero 3, è stato riformulato per precisare che la nozione di prestito di denaro, assimilata agli effetti dell'IVA a prestazione di servizio quando effettuata a titolo oneroso, non è limitata allo sconto di crediti e titoli di credito, ma ricomprende le operazioni finanziarie intendendosi per tali tutte le operazioni aventi causa di finanziamento anche se attuata con cessione di crediti, anche pro soluto, di cambiali o assegni. Peraltro il numero 3 del secondo comma dell'art. 3 va messo in relazione con la norma di cui all'art. 10, numero 1, ove sono considerati esenti da IVA le prestazioni di servizio concernenti la concessione e la negoziazione di crediti; ne consegue che le operazioni di finanziamento realizzate anche mediante cessione di crediti pro soluto o pro solvendo, rilevano agli effetti dell'imposta in regime di esenzione ..... Con riferimento al caso in esame, la scrivente concorda .... circa la natura finanziaria delle operazioni effettuate dalle predette banche: le cessioni, infatti, sono state poste in essere allo scopo di procurare liquidità alle banche cedenti"*

# Trattamento IVA acquisto/cessione di crediti

## Cessioni di crediti aventi causa finanziaria (segue)

Ris. Ag. Entr. del 17/11/2004, n. 139 (a seguito della sentenza della Corte di Giustizia CE del 26 giugno 2003 C-305/01 sulle operazioni di factoring): *“.... qualora il creditore, con la stipula di un contratto di factoring, vuole ottenere un finanziamento (si tratterebbe di una anticipazione o meglio di una monetizzazione dei propri crediti), per il quale paga una commissione che si atteggia come un vero e proprio pagamento di interessi (essendo peraltro quantificato in una percentuale dell'ammontare dei crediti ceduti), allora appare fuori dubbio che il c.d. factoring costituisce una vera e propria operazione finanziaria esente da IVA. In tale ipotesi, la presenza di clausole diverse, "pro soluto" o "pro solvendo", non incide sulla natura finanziaria del contratto...”*.

In buona sostanza occorre di volta in volta individuare la causa del contratto avente ad oggetto l'operazione di cessione del credito: se lo scopo è quello di ottenere un ritorno in termini di liquidità immediata, la causa finanziaria rende l'operazione oggettivamente esente da IVA; se invece il fine è quello di ottenere una gestione dei crediti rivolta essenzialmente al recupero degli stessi, il servizio è imponibile ad IVA quale, appunto, attività di recupero crediti.

# Trattamento IVA acquisto/cessione di crediti

## Cessioni di crediti aventi causa finanziaria (segue)

Ris. Ag, Entr. dell'11/03/2011, n. 32 (anche a seguito della sentenza Corte di giustizia CE del 28 ottobre 2010, causa C-175/09): *“...qualora il creditore, con la stipula di un contratto di factoring, vuole ottenere un finanziamento (in pratica, una monetizzazione anticipata dei propri crediti), per il quale paga una commissione che si attegga, in linea di principio, alla stregua di un pagamento di interessi (essendo solitamente quantificata in una percentuale dell'ammontare dei crediti ceduti), allora appare evidente che il factoring costituisce una vera e propria operazione finanziaria esente da Iva. In tale ipotesi, la presenza di clausole diverse, pro soluto o pro solvendo, non incide sulla natura finanziaria del contratto ma, verosimilmente, solo sulla determinazione della commissione ... il compenso del factor, costituito dalla differenza tra il valore nominale del credito e le somme anticipate, è assoggettato al regime di esenzione, a prescindere dalla circostanza che il compenso del factor venga eventualmente scomposto tra commissioni ed interessi ovvero venga previsto un unico compenso in cui la componente "commissioni" risulti prevalente rispetto alla componente "interessi", determinata in base a parametri di riferimento mediamente praticati sul mercato ovvero in base ad altri criteri. L'esame da condurre è, dunque, orientato ad individuare la causa del contratto stipulato tra il cedente ed il cessionario del credito ...”*.

# Trattamento IVA acquisto/cessione di crediti

## Cessioni di crediti aventi causa finanziaria (segue)

Dagli interventi di prassi emerge chiaramente che in presenza della causa finanziaria il regime di esenzione da IVA spetta a prescindere dal fatto che si tratti di cessioni *pro soluto* o *pro solvendo* o di crediti *in bonis* o in sofferenza, e anche a prescindere dalla natura di intermediario finanziario o meno del cessionario che presta il servizio di «sconto» (fermo restando che deve trattarsi di un titolare di partita IVA che agisca nell'esercizio d'impresa, altrimenti l'operazione fuoriesce dall'ambito IVA per carenza del presupposto soggettivo, e che deve sussistere anche l'elemento dell'onerosità, ossia la remunerazione a favore del soggetto che acquista il credito per procurare liquidità al cedente, determinata dalla differenza tra il valore nominale del credito e la somma versata per il trasferimento del medesimo).

Si vedano anche Circ. Abi – Serie Tributaria, n. 4/04 del 15.12.2004 e 4/11 dell'8.4.2011, e Circ. Assonime n. 52/04.

# Trattamento IVA acquisto/cessione di crediti

## **Cessioni di crediti fiscali da Superbonus e simili ex art. 121 d.l. n. 34/2020**

Le cessioni di crediti fiscali di cui all'art. 121, comma 1, lettere a e b, del d.l. 19.5.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.7.2020, n. 77, sono da annoverarsi tra le operazioni di finanziamento mediante negoziazione di crediti, aventi causa finanziaria e quindi esenti da IVA ex art. 10, comma 1, n. 1), d.P.R. n. 633/1972, ferma restando, come detto, la necessità dei due requisiti:

- natura di soggetto IVA del cessionario (che sia l'impresa fornitrice dei lavori, un banca o altro intermediario finanziario o oppure altro titolare di partita IVA che agisca abitualmente nell'esercizio d'impresa);
- remunerazione del cessionario, desumibile dall'acquisto ad un prezzo più basso rispetto al valore nominale del credito.

Il cedente, anche se titolare di partita IVA, non deve eseguire alcun adempimento IVA, in quanto non assume la veste di prestatore, bensì di committente di un servizio peraltro esente, e non è nemmeno tenuto a richiedere la fattura come si desume dall'articolo 22, comma 3, d.P.R. n. 633/972.

Il cessionario/acquirente, prestatore del servizio avente causa finanziaria, non è tenuto ad emettere fattura salva richiesta espressa e tempestiva da parte del committente, a norma dell'articolo 22, comma 1, n. 6), del d.P.R. n. 633/1972. Richiesta priva di effettiva utilità, posto che non c'è IVA da detrarre e che ci sono altri documenti comprovanti l'operazione (ad esempio, l'estratto di conto corrente).

# Trattamento IVA acquisto/cessione di crediti

## **Cessioni di crediti non aventi causa finanziaria**

A norma dell'articolo 2, terzo comma, lettera a) d.P.R. n. 633/1972, le cessioni di crediti "in conto pagamento", ad esempio effettuate "isolatamente" per estinguere una precedente obbligazione pecuniaria o ai fini del pagamento di un prezzo, nonché le cessioni di crediti al loro valore nominale (senza corrispettivo), devono considerarsi non rientranti nel campo di applicazione dell'IVA. Più in generale ogni volta che la cessione del credito in denaro non sia incardinata in rapporto sinallagmatico, quindi non sia strettamente connessa ad una controprestazione, il trasferimento del credito deve ritenersi escluso dall'ambito applicativo dell'IVA. Anche le cessioni di crediti in garanzia di un finanziamento o di altra operazione finanziaria non possono considerarsi rientranti in ambito applicativo IVA (cfr. Ris. Ag. Entr. n. 278/E del 4 luglio 2008 e Ris. Ag. Entr. 17 ottobre 2012, n. 95/E).

# Trattamento IVA acquisto/cessione di crediti

## Cessioni di crediti non aventi causa finanziaria (segue)

Sul tema dell'onerosità delle cessione di crediti in sofferenza va segnalata la Sentenza delle Corte di Giustizia dell'Unione Europea , causa C-93/10 GFKL Financial Services Ag, del 27.10.2011, secondo cui: *«Un operatore che acquisti, a proprio rischio, crediti in sofferenza ad un prezzo inferiore al loro valore nominale non effettua una prestazione di servizi a titolo oneroso, ai sensi di detto art. 2, punto 1, e non compie un'attività economica che ricade nella sfera di applicazione di tale direttiva qualora la differenza tra il valore nominale dei crediti ed il loro prezzo di acquisto rifletta il valore economico effettivo dei crediti medesimi al momento della loro cessione».*

# Trattamento IVA acquisto/cessione di crediti

## **Cessioni di NPL (Non Performing Loans, crediti deteriorati derivanti da finanziamenti)**

*Working paper Commissione UE n. 917 del 9 febbraio 2017:*

Nella prospettiva del cedente gli NPLs, l'operazione costituisce una prestazione di servizi rientrante in ambito IVA (cessione di intangibles in cambio di corrispettivo ai sensi dell'art. 25(a) della Direttiva IVA UE 112/2006) ed in particolare è esente da IVA ai sensi dell'art. 135(d) della stessa Direttiva, in quanto operazione relativa a crediti. Nella prospettiva del cessionario, l'operazione può comportare o meno una prestazione di servizi (essenzialmente, di recupero crediti, quindi imponibile ad IVA) se è effettuata a fronte di corrispettivo, dato dalla differenza fra prezzo di cessione del credito e valore effettivo del credito. Quando a fronte della cessione viene pagato un prezzo pari al valore effettivo e corrente del credito deteriorato l'operazione diviene irrilevante ai fini IVA.

Questa interpretazione "unionale" desta perplessità e risulta di difficile applicazione domestica. In Italia assume rilievo decisivo la causa del negozio giuridico e trovano distinta disciplina gli istituti giuridici della cessione di credito e della cessione di contratto.

# Imposta di registro sulle cessioni di crediti fiscali ex art. 121 d.l. 34/2020 ed atti connessi

## Quadro normativo di riferimento - imposta di registro

### **Articolo 5 Tabella degli atti esenti dall'obbligo di registrazione allegata al d.P.R. 26.4.1986, n. 131**

*«Atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute, comprese le relative sentenze, e gli atti relativi alla concessione o all'appalto per la loro riscossione.....».*

### **Articolo 7 d.P.R. n. 131/1986 - Atti non soggetti a registrazione**

*«Per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se presentati per la registrazione, l'imposta è dovuta in misura fissa. La disposizione si applica agli atti indicati negli articoli 4, 5, 11 e 11-bis della stessa tabella anche se autenticati o redatti in forma pubblica».*

# Imposta di registro sulle cessioni di crediti fiscali ex art. 121 d.l. 34/2020 ed atti connessi

## Quadro normativo di riferimento - imposta di registro (segue)

### Articolo 1, Tariffa, Parte II, allegata al d.P.R. n. 131/1986

#### **Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Atti formati mediante corrispondenza e soggetti ad IVA**

*«Atti indicati:*

*a) negli articoli 2, comma 1, 3, 6, 9 e 10 della parte prima formati mediante corrispondenza, ad eccezione di quelli per i quali dal codice civile è richiesta a pena di nullità la forma scritta e di quelli aventi per oggetto cessioni di aziende o costituzioni di diritti di godimento reali o personali sulle stesse .. le stesse imposte previste per i corrispondenti atti nella parte prima*

*b) nell'art. 5, comma 2, del testo unico quando riguardano cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto ..... euro 200,00.*

*NOTA: I contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari e al credito al consumo, ivi compresi quelli di locazione finanziaria immobiliare, per i quali il titolo VI del d. lgs. 1 ottobre 1993, n. 385, prescrive a pena di nullità la forma scritta, sono assoggettati a registrazione solo in caso d'uso».*

# Imposta di registro sulle cessioni di crediti fiscali ex art. 121 d.l. 34/2020 ed atti connessi

## Quadro normativo di riferimento - imposta di registro (segue)

### **Articolo 6, Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986**

Le cessioni di crediti sono soggette a imposta proporzionale di registro pari allo 0,50%

### **Articolo 5, comma 2, d.P.R. n. 131/1986**

*«Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo d.P.R. n. 633/1972...».*

### **Articolo 40, comma 1, d.P.R. n. 131/1986**

*«Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni .... di cui al comma 6 dell'art. 21 del medesimo d.P.R. n. 633/1972...».*

# Imposta di registro sulle cessioni di crediti fiscali ex art. 121 d.l. 34/2020 ed atti connessi

## Forma delle cessioni di crediti fiscali ex art. 12 d.l. n. 34/2020 e esonero da registrazione

Le operazioni bancarie e finanziarie esenti da IVA beneficiano del principio di alternatività IVA/registro in relazione agli atti ad esse relativi, in quanto operazioni ricomprese nell'articolo 21, comma 6, lettera c), del d.P.R. n. 633/1972.

**Art. 69, terzo comma, R.D. n. 2440, del 18.11.1923 (Contabilità Generale dello Stato):** le cessioni di crediti vantati nei confronti dello Stato devono risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Tuttavia, in deroga a questo principio, per le cessioni di crediti di cui all'art. 121, comma 1, lettere a e b, del d.l. 19.5.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.7.2020, n. 77, non è prescritta alcuna forma specifica e nemmeno è previsto l'obbligo della forma scritta. Per il debitore ceduto (l'Agenzia delle Entrate) è sufficiente la comunicazione telematica.

Interpello 901-956/2020 Istanza regolarizzata il 27.11.2020 – in caso di condominio «minimo», l'eventuale cessione di credito da parte degli altri condòmini al condòmino incaricato va formalizzata tramite apposito contratto per comprovare, in sede di eventuale controllo, l'effettivo sostenimento delle spese rimaste a carico di ciascuno condòmino.

Ad ogni modo nella prassi, soprattutto in relazione ai rapporti con intermediari finanziari, si procede con la forma scritta (*ad probationem*), ma senza necessità di utilizzare la forma solenne (atto pubblico o scrittura privata autenticata).

# Imposta di registro sulle cessioni di crediti fiscali ex art. 121 d.l. 34/2020 ed atti connessi

## Forma delle cessioni di crediti fiscali ex art. 12 d.l. n. 34/2020 e esonero da registrazione (segue)

Ris. Ag. Entr. n. 84/E del 5.12.2018 (relativa alle previgenti norme sulle cessioni di crediti derivanti da detrazioni, di cui agli articoli 14 e 16 del d.l. n. 63/2013) «...*ai fini dell'imposta di registro, si ritiene che all'atto di cessione del credito corrispondente alla detrazione, ove redatto in forma scritta, trovi applicazione la previsione recata dall'art. 5 della Tabella allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 .... la disposizione ... intende esonerare dall'obbligo di registrazione tutti gli atti e documenti relativi all'attuazione del rapporto tributario, in ogni sua fase, comprendente "l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte(...)"* .

*Il diritto alla detrazione è un elemento di tale rapporto, in quanto lo stesso nasce per effetto dell'applicazione di una norma tributaria e si esercita al momento della liquidazione dell'imposta.*

*La cessione del diritto alla detrazione – peraltro, consentita, in via facoltativa, solo perché espressamente prevista da una disposizione tributaria – non fa venir meno tali caratteristiche; tramite tale cessione, infatti, il legislatore consente, semplicemente, l'utilizzo del credito corrispondente alla detrazione ad un soggetto diverso dal titolare della posizione tributaria che ha dato origine alla detrazione.*

*Infine, si precisa che l'atto di cessione non è soggetto all'obbligo di registrazione neanche laddove lo stesso dovesse rivestire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, in base a quanto previsto dall'art. 7 del d.P.R. n. 131 del 1986».*

# Imposta di registro sulle cessioni di crediti fiscali ex art. 121 d.l. 34/2020 ed atti connessi

## **Forma delle cessioni di crediti fiscali ex art. 12 d.l. n. 34/2020 e esonero da registrazione (segue)**

Considerato che l'articolo 121, comma 1, lettere a) e b) del d.l. n. 34/2020 stabilisce per norma di legge la «.. *facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti...*», l'esonero da registrazione delle predette cessioni di crediti deve ragionevolmente intendersi applicabile per ogni successiva cessione dei crediti fiscali sopra menzionati..

L'eventuale volontaria registrazione (che come noto è una forma di pubblicità) sarà soggetta alla sola imposta fissa di registro pari a euro 200,00 a norma dell'articolo 7, primo periodo, del d.P.R. n. 131/1986.

Attenzione: tale tipologia di esonero da registrazione vale solo per gli atti di cessione dei predetti crediti, non si ritiene invece esteso anche agli atti correlati, come ad esempio i contratti bancari connessi (contratto di anticipazione bancaria, contratti di finanziamento bridge ed altri contratti di finanziamento sempre relativi agli interventi che danno diritto a detrazione.

# Imposta di registro sulle cessioni di crediti fiscali ex art. 121 d.l. 34/2020 ed atti connessi

## Forma delle cessioni di crediti fiscali ex art. 12 d.l. n. 34/2020 e esonero da registrazione (segue)

Anche prescindendo dall'esonero da registrazione in applicazione di disposizioni tributarie, la redazione in forma di corrispondenza dell'atto di cessione di crediti, per il quale la legge non prevede la forma scritta *ad substantiam*, consente di accedere all'esonero da registrazione fino al verificarsi del caso d'uso, a norma dell'articolo 1, lettera a), Tariffa, Parte II, allegata al d.P.R. n. 131/1986.

Quanto alla tecnica di redazione in forma di corrispondenza si ricorda innanzitutto quanto segue:

- trattasi di una tipologia di forma scritta assolutamente ammessa dal punto di vista giuridico;
- affinché sia considerata integrata la forma di corrispondenza c'è necessità di un atto contenente la proposta, sottoscritto da una parte e indirizzato all'altro contraente, e di un atto di identico contenuto, sottoscritto in segno di integrale accettazione da parte del destinatario della proposta e indirizzato al proponente;
  - non è necessaria la spedizione postale, essendo sufficiente la consegna – anche manuale - all'altro contraente, rispettivamente, della proposta e dell'accettazione (cfr. Cass. 19799/2018);
  - l'accesso alla formalità di registrazione solo al verificarsi del caso d'uso degli atti redatti in forma di corrispondenza può essere ammesso solo nelle ipotesi in cui la proposta rechi solo la firma del mittente (Cric. Min. n. 6 del 31 gennaio 1990).

# Imposta di registro sulle cessioni di crediti fiscali ex art. 121 d.l. 34/2020 ed atti connessi

## **Inquadramento giuridico delle cessioni di crediti**

Art. 1260 c.c. "il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione".

La cessione del credito può considerarsi un contratto con efficacia traslativa immediata tra cedente e cessionario che determina la successione del secondo al primo nel lato attivo del medesimo rapporto obbligatorio, seppur limitatamente al diritto creditorio (Cass., Sez. III, 21 gennaio 2005, n. 1312; Cass., Sez. III, 2 febbraio 2001, n. 1510, Cass., Sez. II, 6 agosto 1999, n. 8485; Cass., Sez. I, 25 luglio 1997, n. 6969).

E' un negozio giuridico bilaterale, la cui efficacia nei confronti del debitore ceduto è subordinata alla sua accettazione o alla notifica nei suoi confronti.

La cessione del credito è un negozio giuridico di portata limitata, in quanto trasferisce una mera posizione e pretesa creditoria assieme ai caratteri propri del credito stesso, alle relative eccezioni e agli accessori, mentre il lato passivo del rapporto obbligatorio sottostante permane nella titolarità del cedente.

Si vedano anche le disposizioni speciali contenute nella legge 21 febbraio 1991, n. 52 (factoring) e nella legge n. 130/1999 (cartolarizzazione dei crediti).

# Imposta di registro sulle cessioni di crediti fiscali ex art. 121 d.l. 34/2020 ed atti connessi

## Imposta di registro sugli atti di cessione di crediti

Le cessioni di crediti in denaro senza causa finanziaria sono in generale soggette all'imposta proporzionale pari allo 0,50%, da corrisondersi fin dall'origine, oppure in caso d'uso, oppure ancora in sede di enunciazione, a seconda delle modalità e del luogo di redazione degli atti (Art. 6 Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, TUR).

La base imponibile varia a seconda della natura fruttifera o infruttifera dei crediti ceduti: per i crediti fruttiferi, secondo l'articolo 49, primo periodo, TUR, la base imponibile è costituita dal loro importo, senza tener conto degli interessi non ancora maturati, per quelli infruttiferi che scadono almeno dopo un anno dalla data dell'atto con il quale sono stati costituiti o ceduti, la base imponibile è costituita dal loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse (cfr. secondo periodo del medesimo articolo 49 TUR).

Occorre tuttavia verificare di volta in volta se la cessione di crediti posta in essere fuoriesca dalla tassazione proporzionale, in funzione della finalità per la quale viene posta in essere, che può comportare l'applicazione di altre disposizioni della legge di registro.

# Imposta di registro sulle cessioni di crediti fiscali ex art. 121 d.l. 34/2020 ed atti connessi

## **Imposta di registro sugli atti di cessione di crediti (segue)**

### **Alternatività con l'IVA**

Se infatti si tratta di cessione di credito effettuata nell'ambito di operazioni aventi causa finanziaria (operazioni di finanziamento, volte cioè a procurare liquidità al cedente), per espressa ammissione dell'Amministrazione finanziaria scatta il principio di alternatività IVA-registro, stabilito dagli articoli 5 e 40 TUR, con conseguente applicazione dell'imposta di registro nella sola misura fissa di euro 200, da corrispondere fin dall'origine se la redazione avviene per atto pubblico o scrittura privata autenticata, o solo in caso d'uso se la stessa avviene per scrittura privata "semplice" (non autenticata) o in forma di corrispondenza (Cfr. come detto Ris. Min. n. 71/E del 24 maggio 2000, relativa a una cessione di crediti in sofferenza tra banche). Le negoziazioni di crediti a titolo oneroso, infatti sono considerate operazioni attratte nell'orbita IVA, ancorché in regime di esenzione, a norma degli artt. 3, comma 2, n. 3) e 10, comma 1, n. 1), d.P.R. n. 633/1972 (Cfr. anche Ris. Ag. Entr. n. 139/E del 17.11.2004, Ris. Ag. Entr. n. 32/E dell'11.3.2011, nonché Circ. Abi – Serie Tributaria, n. 14/04 del 15.12.2004 e 4/11 dell'8.4.2011, e Circ. Assonime n. 52/04).

# Imposta di registro sulle cessioni di crediti fiscali ex art. 121 d.l. 34/2020 ed atti connessi

## **Imposta di registro sugli atti di cessione di crediti (segue)**

### **Alternatività con l'IVA (segue)**

A norma dell'art. 5, comma 2, d.P.R. n. 131/1986, le scritture private semplici (non autenticate) sono soggette a registrazione solo in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono soggette ad Iva (ossia rientrano nell'ambito applicativo Iva); al verificarsi del caso d'uso tali atti scontano l'imposta di registro nella sola misura fissa, attualmente pari a € 200,00 (art. 1, lettera b, Tariffa, Parte II, allegata al d.P.R. n. 131/1986).

Ai sensi dell'articolo 40 stesso d.P.R. n. 131/1986 gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi rientranti in ambito IVA, in caso di registrazione in termine fisso, sono soggetti ad imposta fissa di registro di € 200,00.

Il principio riguarda tutti gli atti relativi alle operazioni in orbita Iva, quindi non solo il contratto iniziale ma tutte le modifiche e le sue articolazioni e gli atti che servono a sostanziare il rapporto giuridico espresso dalle parti (quietanze, erogazioni, dichiarazioni d'obbligo, ecc.), rapporto che deve essere considerato nella sua interezza (cfr. sul punto R.M. n. 301388 del 17.7.1976, Comm. Trib. Centr. 16.6.1983, n. 1407, R.M. n. 152/E del 7.10.1998), e ricomprende non solo le operazioni esenti da Iva ex art. 10 d.P.R. n. 633/1972 (tranne alcune eccezioni che non riguardano i contratti tipicamente bancari e quelli aventi causa finanziaria), o non imponibili ex artt. 8, 8-bis e 9 stesso d.P.R. n. 633/1972, ma anche quelle non soggette a IVA per mancanza del requisito di territorialità (cfr. sul punto Circ. Ag. Entr. n. 18/E del 29.5.2013).

# Imposta di registro sulle cessioni di crediti fiscali ex art. 121 d.l. 34/2020 ed atti connessi

## **Imposta di registro sugli atti di cessione di crediti (segue)**

### **Alternatività con l'IVA (segue)**

Al verificarsi del caso d'uso, nelle ipotesi di enunciazione, oppure in caso di redazione in forma solenne, gli atti menzionati (ivi comprese le cessioni di crediti volte a procurare liquidità finanziaria al cedente da parte di cessionari soggetti IVA che anticipano al cedente stesso un importo «scontato» rispetto al valore nominale del credito), sono soggetti alla sola imposta fissa di registro (sul punto si veda ad esempio in generale Cass. 24268 del 4.11.2015).

# Imposta di registro sulle cessioni di crediti fiscali ex art. 121 d.l. 34/2020 ed atti connessi

## Imposta di registro sugli atti di cessione di crediti (segue)

### Cessioni di crediti a titolo di garanzia

Particolare attenzione meritano poi le cosiddette “cessioni di credito in garanzia”, intendendo per tali i contratti con i quali un soggetto garantisce l’adempimento di una sua obbligazione cedendo alla controparte un proprio credito pecuniario, normalmente riscuotibile solo in futuro, eventualmente con la pattuizione che in tanto il cessionario potrà incassare il credito in quanto il medesimo non abbia già altrimenti ricevuto soddisfazione.

L’Amministrazione finanziaria, nelle Ris. Ag. Entr. n. 278/E del 4 luglio 2008 e n. 95/E del 17 ottobre 2012, ha ritenuto applicabile a tali fattispecie la tassazione proporzionale prevista per le cessioni di credito, pari allo 0,50%, e non quella delle concessioni di garanzie (che se rese *inter partes* scontano al massimo l’imposta fissa). In caso di cessione di crediti esclusa da IVA, solo la redazione in forma di corrispondenza consente di accedere all’esonero dall’obbligo di registrazione fin dall’origine a norma dell’articolo 1, lettera a), Tariffa, Parte II, allegata al d.P.R. n. 131/1986 (Cfr. sul punto Ris. Min. n. 219 del 18.7.1995).

# Imposta di registro sulle cessioni di crediti fiscali ex art. 121 d.l. 34/2020 ed atti connessi

## **Imposta di registro sugli atti di cessione di crediti (segue)**

### **Cessioni di crediti inerenti a finanziamenti soggetti all'imposta sostitutiva opzionale sui finanziamenti a medio/lungo termine di cui agli articoli 15 e segg. d.P.R. n. 601/1973**

Rientrano nel regime di esenzione dalle imposte di bollo, di registro e ipotecaria - sempreché ovviamente sia stata pagata, per norma di legge o per opzione espressa in atto, l'imposta sostitutiva sul finanziamento originario - anche gli atti, contratti, provvedimenti e formalità concernenti le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, nonché le successive cessioni dei relativi contratti o crediti da parte delle banche (o altri soggetti titolari del requisito soggettivo), ivi compresi i connessi trasferimenti di garanzie e le relative formalità. Si veda sul punto Circ. Abi, Serie Tributaria, 9 del 30.10.2014, Ris. Ag. Entr. n. 17/E del 16.2.2018, secondo cui l'esenzione da bollo, registro e ipotecaria opera a prescindere dalla natura del soggetto cessionario, e Cass. n. 3071/2019 nello stesso senso).

# Imposta di registro sulle cessioni di crediti fiscali ex art. 121 d.l. 34/2020 ed atti connessi

## Imposta di registro sugli atti di cessione di crediti (segue)

### Contratti bancari e finanziari

#### **Consulenza Giuridica Ag. Entr. n. 956-15/2019 del 18.7.2019 su richiesta ABI:**

*"I contratti di finanziamento concessi dalle banche rientrano tra i contratti bancari e finanziari disciplinati dal titolo VI del TUB e ... per gli stessi la forma pubblica non è prevista ad substantiam. (.....) La disposizione di cui alla Nota in calce all'articolo 1 della Tariffa parte seconda, allegata al TUR stabilisce che "i contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari (...) per i quali il titolo VI del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, prescrive a pena di nullità la forma scritta, sono assoggettati a registrazione solo in caso d'uso. Pertanto, i contratti di finanziamento in esame, quando non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso. ...".*

Principio definitivo: i contratti bancari e finanziari tipici, ossia quelli disciplinati dal titolo VI del TUB (d. lgs. n. 385/1993) sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso, a norma della Nota all'art. 1, Tariffa, Parte II, allegata al d.P.R. n. 131/1986 (testo unico imposta di registro, TUR), se redatti per scrittura privata non autenticata. Non è necessaria la forma di corrispondenza per accedere all'esonero da registrazione fin dall'origine.

# Imposta di registro sulle cessioni di crediti fiscali ex art. 121 d.l. 34/2020 ed atti connessi

**Imposta di registro sugli atti di cessione di crediti (segue)**

**Contratti bancari e finanziari**

**Consulenza Giuridica Ag. Entr. n. 956-15/2019 del 18.7.2019 su richiesta ABI (segue):**

Conclusione già anticipata dalle associazioni di categoria (cfr. lettera Circ. Abi 18.1.2011, Prot. ULG/UOF;UTR/000073, Circ. Abi, Serie Tributaria, n. 9 del 30.10.2014, nonché Parere Assonime 10.12.2014).

Elementi interpretativi in tal senso erano presenti anche nella Circ. Ag. Entr. n. 12/E dell'11.3.2011 e nella Circ. Ag. Entr. n. 12/E dell'8.4.2016, seppure entrambe riferite specificamente ai contratti di locazione finanziaria immobiliare, in quanto contenuti nella richiamata Nota all'art. 1, Tariffa, Parte II, allegata al d.P:R. n. 131/1986.

Per individuare i contratti bancari e finanziari disciplinati dal TUB e quindi soggetti a registrazione solo in caso d'uso se redatti senza intervento notarile si può fare riferimento alla Delibera CICR 4.3.2003 che elenca i servizi bancari e finanziari.

# Imposta di bollo sulle cessioni di crediti fiscali ex art. 121 d.l. 34/2020 ed atti connessi

## Quadro normativo di riferimento - imposta di bollo

### **Articolo 5, primo comma, Tabella degli atti esenti dall'imposta di bollo allegata al d.P.R. 26.10.1972, n. 642**

*«Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente».* La formulazione è un po' diversa rispetto all'analoga norma dell'imposta di registro, dubbi sull'applicabilità della norma di esenzione da bollo per gli atti di cessioni di crediti di cui all'art. 121 d.l. n 34/2020. L'Agenzia delle Entrate non si è espressa sul punto.

### **Articolo 2, comma 1 e Nota 2-bis, Tariffa Parte I, allegata al d.P.R. n. 642/1972:**

L'imposta di bollo sulle cessioni di crediti redatte per scrittura privata è pari a 16 euro per ogni 4 pagine; se trattasi di contratti bancari e finanziari previsti dal Titolo VI del d. lgs n. 385/1993 (TUB), l'imposta di bollo è pari a euro 16,00 per ogni contratto, indipendentemente dagli esemplari o copie.

# Imposta di bollo sulle cessioni di crediti fiscali ex art. 121 d.l. 34/2020 ed atti connessi

## **Quadro normativo di riferimento - imposta di bollo (segue)**

### **Articolo 13, Nota 3-ter, della tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 642/1972**

L'imposta periodica di bollo sugli estratti di conto corrente è sostitutiva delle imposte di bollo altrimenti dovute sugli atti e documenti relativi a operazioni e rapporti regolati sul c/c (intrattenuto con la stessa banca) che rientrano nelle seguenti casistiche: contratti bancari e finanziari tipici, fatture e altri documenti recanti addebitamenti e accreditamenti, estratti di conti, ricevute bancarie, assegni bancari.

# Imposta di bollo sulle cessioni di crediti fiscali ex art. 121 d.l. 34/2020 ed atti connessi

## Tassazione delle cessioni dei crediti fiscali ai fini del bollo

Gli atti di negoziazione dei crediti di cui all'articolo 121 del d.l. 34/2020 posti in essere dalle banche sono relativi nel loro complesso ad un servizio bancario, ossia il finanziamento realizzato mediante lo sconto del credito, pertanto il regolamento su c/c intrattenuto con la stessa banca consente di ritenere operante l'effetto sostitutivo dell'imposta di bollo assolta sull'estratto conto, salva l'ipotesi di redazione per scrittura privata autenticata o per atto pubblico (nel qual caso, se registrati telematicamente, si applicherebbe l'imposta di bollo di euro 45,00 per ogni fattispecie, a norma dell'art. 1, comma 1-*bis*.1, Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 642/1972).

Più in generale, e tenuto conto che per le cessioni in parola (a prescindere dalla natura del cessionario) non è prevista la forma scritta a pena di nullità, è caldamente consigliabile la redazione in forma di corrispondenza dei predetti atti di cessione, in modo che si acceda all'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo fino al caso d'uso, ex art. 24, Tariffa, Parte II, allegata al d.P.R. n. 642/1972 (che è un costo gravante per normale prassi sul cliente).

Per quanto concerne gli atti di finanziamento correlati a tali cessioni (contatto di anticipazione, finanziamenti bridge e ogni altro eventuale finanziamento relativo agli interventi agevolati, alle varie fasi di lavorazione, ecc.), quindi contratti tipicamente bancari, non c'è differenza tra forma di corrispondenza e la scrittura privata con firme contestuali, atteso che è prevista la forma scritta a pena di nullità. In entrambi i casi l'imposta non sarà dovuta in caso di regolamento su c/c aperto presso la stessa banca oppure, in mancanza, sarà pari a euro 16,00 per ogni contratto o modifica.

# Acquisto di crediti - impatti sulla detrazione IVA

**Avv. Paolo Galfano**

*Senior Manager*

PwC TLS Avvocati e Commercialisti



# Acquisto crediti d'imposta – platea dei principali soggetti interessati

Istituti di credito (*et similia*)



Le operazioni finanziarie esenti sono oggetto dell'attività tipica svolta da detti soggetti, la quale di per sé soffre di limitazioni alla detrazione dell'IVA sugli acquisti (pro-rata o 36-bis).



I proventi derivanti dall'acquisto di crediti parteciperanno alla determinazione della percentuale di detrazione IVA di detti soggetti.

Imprese edilizie che eseguono i lavori ed altri operatori economici (e.g. produttori/distributori dei beni utilizzati nell'ambito degli interventi agevolati)



Le operazioni finanziarie esenti non sono oggetto dell'attività tipica svolta da detti soggetti, i quali generalmente svolgono attività imponibile ai fini IVA, senza subire limitazioni soggettive alla detrazione dell'IVA sugli acquisti



Che impatti hanno sul diritto alla detrazione di detti soggetti i proventi derivanti dall'acquisto di crediti di imposta?

# Operazioni esenti e impatti sulla detrazione IVA (1/3)

Art. 19, d.P.R. n. 633/1972

**comma 1:** «[...] è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assoluta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. [...]».

**comma 2:** «Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta. [...]».

**comma 5:** «Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis. [...]».

# Operazioni esenti e impatti sulla detrazione IVA (2/3)

## Art. 19-bis d.P.R. n. 633/1972

**comma 1:** «La percentuale di detrazione di cui all'articolo 19, comma 5, è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo. [...]».

**comma 2:** «Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si tiene conto [...], quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto articolo 10, ferma restando la indetraibilità dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni.».

# Operazioni esenti e impatti sulla detrazione IVA (3/3)

La *ratio* dell'esclusione delle operazioni finanziarie accessorie dalla determinazione del pro-rata di detrazione si fonda sull'intenzione del legislatore di salvaguardare il più possibile il principio di neutralità dell'IVA.

In particolare, come confermato anche dai giudici della Corte di Giustizia Europea, «*se tutti i risultati delle operazioni finanziarie del soggetto passivo aventi un nesso con un'attività imponibile dovessero essere inclusi [...], anche qualora l'ottenimento di tali risultati non implichi l'impiego di beni e servizi soggetti ad IVA, o almeno ne implichi solo un impiego limitatissimo, il calcolo della detrazione sarebbe falsato*» (cfr. Sent. ECJ nel caso C-306-94).



Quando si configura l'esclusione di cui al comma 2 del suddetto art. 19-bis?

# Operazioni finanziarie esenti ed esclusione dal pro-rata di detrazione (1/2)

Si ritiene ragionevole escludere dal calcolo del pro-rata di detrazione dell'IVA, ai sensi del comma 2, del predetto articolo 19-bis, le operazioni esenti (indicate ai numeri da 1) a 9), del comma 1, dell'articolo 10, d.P.R. n. 633/1972), quando le stesse:

- non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, nel senso che l'attività finanziaria non deve essere quella proiettata sul mercato e, quindi, nota a terzi (Ris. n. 41E/2011);
- sono svolte occasionalmente ed in maniera accessoria rispetto allo svolgimento dell'attività tipica dell'impresa, intendendo per tali quelle operazioni che:
  - non configurano lo strumento «normale» per il conseguimento del fine societario ma si configurano come meramente strumentali al migliore svolgimento dell'attività esercitata, in quanto rese a supporto di detta attività e tendenti alla più proficua realizzazione economica della medesima (in tal senso, Sent. Cass. n. 5970/2014 e Ris. n. 41E/2011);
  - non costituiscono un prolungamento diretto, permanente e necessario dell'attività imponibile, inteso come collegamento funzionale stabile ed indispensabile allo svolgimento della stessa (*inter alia* Sent. ECJ nel caso C-378/15);
  - determinano proventi e un impiego di lavoro, beni e servizi limitato e del tutto marginale rispetto ai proventi e all'impiego di lavoro, beni e servizi connessi con l'attività imponibile del soggetto passivo (in tal senso Sent. ECJ nel caso C-378/15, Risposta ad interpello n. 606/2020 e Ris. n. 305E/2008).

# Operazioni finanziarie esenti ed esclusione dal pro-rata di detrazione (2/2)

Per quanto riguarda le imprese edilizie che eseguono i lavori e gli altri operatori economici interessati (e.g. produttori/distributori dei beni utilizzati nell'ambito degli interventi agevolati), si ritiene ragionevole poter escludere che i proventi riferiti agli acquisti di crediti d'imposta determinino l'applicazione di un pro-rata di indetraibilità al ricorrere delle seguenti condizioni:

- l'impresa/l'operatore economico non svolge abitualmente attività finanziaria;
- vengono acquistati esclusivamente crediti di imposta maturati in relazione agli interventi effettuati dall'impresa/beni prodotti e/o commercializzati dall'operatore economico (i.e. deve essere evidente che lo scopo sia quello di favorire la vendita dei servizi/beni prodotti e/o commercializzati dall'impresa);
- i proventi derivanti dalle operazioni finanziarie nonché l'impiego di lavoro, beni e servizi per l'effettuazione delle stesse devono essere marginali rispetto a quelli riferiti all'attività ordinaria e comunque non devono avere una rilevanza tale da poter configurare una vera e propria attività autonoma e diretta stabilmente alla percezione di ricavi finanziari.

# Attività esente ed applicazione separata dell'imposta (1/2)

Ove non fosse possibile considerare le operazioni finanziarie esenti come strumentali ed accessorie rispetto allo svolgimento dell'attività imponibile, in alternativa all'applicazione di un pro-rata generale, si potrebbe valutare l'applicazione separata dell'imposta con riferimento all'attività finanziaria.

Art. 36, d.P.R. n. 633/1972

**comma 1:** «Nei confronti dei soggetti che esercitano più attività l'imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume di affari complessivo, salvo quanto stabilito nei successivi commi.».


**comma 3:** «I soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa, ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad alcune delle attività esercitate [...]. In tal caso la detrazione di cui all'art. 19 spetta a condizione che l'attività sia gestita con contabilità separata ed è esclusa, in deroga a quanto stabilito nell'ultimo comma, per l'imposta relativa ai beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente. L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. [...]».

# Attività esente ed applicazione separata dell'imposta (2/2)

Art. 36, d.P.R. n. 633/1972

**comma 5:** «In tutti i casi nei quali l'imposta è applicata separatamente per una determinata attività la detrazione di cui all'articolo 19, se ridotta ai sensi del terzo comma [*rectius* secondo] dello stesso articolo ovvero se applicata forfettariamente, è ammessa per l'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente, nei limiti della parte imputabile all'esercizio dell'attività stessa; i passaggi di servizi all'attività soggetta a detrazione ridotta o forfettaria costituiscono prestazioni di servizio ai sensi dell'art. 3 e si considerano effettuati, in base al loro valore normale, nel momento in cui sono rese. Per i passaggi interni dei beni tra attività separate si applicano le disposizioni degli artt. 21 e seguenti, con riferimento al loro valore normale, e le annotazioni di cui agli artt. 23 e 25 devono essere eseguite nello stesso mese. [...]. La dichiarazione annuale deve essere presentata su un unico modello per tutte le attività secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al primo comma dell'art. 28 e i versamenti di cui agli artt. 27, 30 e 33 devono essere eseguiti per l'ammontare complessivo dovuto, al netto delle eccedenze detraibili.»

# Q&A



# Contatti

**Luca Lavazza**

Partner

+39 349 6509210

luca.lavazza@pwc.com

**Paolo Galfano**

Senior Manager

+39 345 6780857

paolo.galfano@pwc.com

Con la partecipazione di :

**Marco Pulcini**

Head of Business Tax Advisory - Italian  
Tax Affairs di Unicredit